

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 250}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORDANO, TESINI GIANCARLO, MEUCCI, BARDOTTI

Presentata il 5 agosto 1976

Modificazioni all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 per quanto concerne la istituzione e il riordinamento di organi collegiali della scuola, e successive variazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La prossima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 per quanto concerne gli organi provinciali e nazionali ha proposto alcune difficoltà discendenti dalla normativa in esso prevista per le varie operazioni elettorali.

Sembra, infatti, che alcune fra le norme riguardanti la presentazione delle varie liste concorrenti a livelli provinciale e nazionale non abbiano tenuto sufficientemente conto delle particolari esigenze connesse.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 al terzo comma prevede, infatti, che, quando il numero degli elettori sia superiore a cento, necessitino per presentare la lista dei candidati le firme di soli 20 elettori: evidentemente questa norma tiene conto delle dimensioni di un istituto scolastico e tende a favorire in quell'ambito la presentazione di più liste. Tale norma, tuttavia, trasferita a dimensioni più vaste quali quella provinciale e, soprattutto, quella nazionale, ottiene, solo, una degenerazione dell'intenzione che era stata presente al legislatore favorendo, invece, la polverizzazione dell'elettorato in numerosi gruppi espressione più di interessi partico-

laristici che di autentiche posizioni ideologiche rispetto al modo di organizzare e di gestire la scuola.

Per questa ragione i proponenti sostengono la necessità di emendare l'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica inserendo fra il terzo e il quarto comma un terzo comma *bis* rappresentato dall'articolo 1 della presente proposta di legge nel quale si prevede, appunto, una diversa disciplina sia per la presentazione delle liste a livello provinciale richiedendo che esse possano essere presentate da almeno 40 elettori, sia per la presentazione delle liste concorrenti alla formazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per le quali si richiede che il numero dei presentatori sia congruamente incrementato e sia rappresentativo di elettori distribuiti almeno in 50 province, attesa la portata nazionale dei problemi che l'organo dovrà affrontare.

I proponenti ritengono che l'emendamento nulla tolga alle intenzioni di promozione della più ampia partecipazione democratica agli organi collegiali provinciali e nazionali, ma valga a far emergere posizioni capaci di raggiungere effettivamente larghi

consensi evitando dispersioni di voti e il loro conseguente congelamento su posizioni di emarginazione.

Anche il quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 propone gravi difficoltà sia per il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione attesa la durata quinquennale dell'organo collegiale e la prevista impossibilità di assicurare, soprattutto per alcune categorie, una surrogazione rispettosa della volontà espressa dall'elettorato sia per il funzionamento di tutti gli altri organi aventi periodicità superiore a quella annuale.

Ove, infatti, ad esempio il preside di scuola media eletto nel Consiglio nazionale dovesse lungo il quinquennio passare ad altro ruolo o venirsi a trovare nella impossibilità di esercitare il proprio mandato, la surrogazione nell'ambito della lista che lo ha eletto per mancanza di candidati non eletti non potrebbe avvenire. Ciò può avvenire anche per il consiglio d'istituto.

Pertanto, si propone di emendare il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, assumendo il criterio descritto nell'articolo 2 della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fra il terzo e il quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si inseriscono i seguenti commi:

« Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio provinciale della pubblica istruzione debbono essere presentate da almeno 40 elettori.

Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio provinciale della pubblica istruzione debbono essere presentate da almeno 200 elettori.

Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione debbono essere presentate da almeno 400 elettori distribuiti in 50 province. Le liste dei candidati direttori didattici o presidi concorrenti alla formazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione debbono essere presentate da almeno 40 elettori distribuiti in 20 province ».

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito come segue:

« Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria ».